



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 315 del 27/12/2018

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO CONTENITORI DI VETRO E LATTINE METALLICHE IN PIAZZA VITTORIO VENETO LA NOTTE DI CAPODANNO
--

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 “*recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
- l’art. 54, comma, 4 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione alla necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Circolare del Ministero dell’Interno del 07/06/2017 prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 raccomanda alle amministrazioni che autorizzano lo svolgimento di eventi in area pubblica di valutare l’opportunità di adottare provvedimenti volti a vietare la somministrazione e l’introduzione nell’area delle manifestazioni di bevande in contenitori di vetro o in lattina;

Considerato che:

- la notte del 31/12/2018 si svolgerà in Piazza Vittorio Veneto un concerto ed uno spettacolo pirotecnico per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e che detta manifestazione determinerà l’attrazione di numerosi avventori;
- è presumibile che gli avventori arrivino da casa ovvero si muniscano di bevande presso esercizi commerciali presenti nella zona quali mini market ovvero distributori automatici di bevande che distribuiscono le stesse a basso costo e consumino le bibite acquistate su area pubblica;
- verosimilmente ci sarà uno sconsiderato abbandono da parte degli utenti di rifiuti quali lattine, bottiglie e cocci di vetro per strada e che i contenitori sono spesso volontariamente frantumati o accartocciati divenendo potenziali strumenti atti ad offendere conseguentemente il degrado del decoro urbano ed un pericolo per il pubblico della manifestazione sopra citata, per la cittadinanza e per la sicurezza della circolazione veicolare;

Ritenuto necessario porre in essere le azioni necessarie a tutela della pubblica incolumità, della civile convivenza e del decoro urbano emanando un provvedimento temporaneo e circoscritto in un ambito spazio/temporale definito;

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell’attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 “*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;
- la L. n. 125/01 “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*”;
- la L. 94/09 “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);
-

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave pericolo per la popolazione, l'incuria ed il degrado del territorio, dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, il divieto a chiunque di introdurre o consumare nell'area di piazza Vittorio Veneto e relativi controviali dalle ore 18:00 del 31/12/2018 alle ore 06:00 del 01/01/2019 qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro o lattine sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle anche gratuitamente agli avventori.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza.

Fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)